



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale
Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905

Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

CIRCOLARE N. 77

19 marzo 2020

DECRETO LEGGE N. 18

DEL 17 MARZO 2020

“D.L.CURA ITALIA”

Vi trasmettiamo la circolare ricevuta dall'Amm.ne.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I: Studi, pianificazione e politiche del personale

Roma, data protocollo

Ai Prefetti della Repubblica	LORO SEDI
Al Commissario del Governo per la Provincia	TRENTO
Al Commissario del Governo per la Provincia	BOLZANO

OGGETTO: decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 .

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 70, nell'ambito delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19, reca al Titolo II - Capo II " Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori".

In particolare, l'art. 24 prevede l'incremento del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

Il successivo art. 25 estende ai genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, lo specifico congedo e l'indennità previsti dall'art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, dello stesso decreto legge per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Detto congedo compete alternativamente ad entrambi i genitori per i figli di età non superiore a 12 anni, e senza limiti di età per i figli con disabilità in situazione di gravità, per un periodo complessivo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I: Studi, pianificazione e politiche del personale

L'art. 26, comma 2, prevede che per i lavoratori in situazione di grave disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, nonché per quelli che versino in una condizione rischio derivante da particolari patologie, attestata dai competenti organi medico-legali ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, è equiparato a ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

L'art. 39, con riferimento al lavoro agile, dispone che fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con analoga disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il Titolo V –Capo I recante “Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19”, prevede inoltre all'art. 87 misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio.

La suddetta disposizione, nel ribadire che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, prevede che venga limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

La prestazione lavorativa in lavoro agile prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e può essere resa attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tale ultimo caso non trova applicazione l'articolo 18, comma 2, della legge n. 81/2017.

Qualora non sia possibile fare ricorso al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui sopra, occorrerà preliminarmente promuovere l'utilizzo da parte del personale di tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, quali le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, la rotazione e gli altri analoghi istituti.

Una volta esperite tali possibilità, il personale dipendente può essere motivatamente esentato dal servizio. Tale periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, ma non dà diritto al buono pasto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I: Studi, pianificazione e politiche del personale

Le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione alla presente a tutto il personale dirigente e non, in servizio presso codeste Sedi.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Nicolo 





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I: Studi, pianificazione e politiche del personale

Roma, data protocollo

Al Gabinetto del Ministro
Alla Segreteria del Viceministro sen. dott. CRIMI
Alla Segreteria del Viceministro on. dott. MAURI
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato on. dott. SIBILIA
Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato dott. VARIATI
All'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura
All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
All'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse
All'Autorità di Gestione per l'attuazione del Programma Nazionale "Servizi di Cura dell'infanzia e agli Anziani non autosufficienti"
Al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP)
Alla Struttura di missione istituita dall'art. 30 del D.L. 17/10/2016 n. 189

OGGETTO: decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 .

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 70, nell'ambito delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19, reca al Titolo II - Capo II " Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori".

Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it

Min.Int. DPPACRU Dir.Centr.Ris.Um. - UFFICIO I - Prot. Uscita N.0021833 del 18/03/2020



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I: Studi, pianificazione e politiche del personale

In particolare, l'art. 24 prevede l'incremento del numero dei giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo ed aprile 2020.

Il successivo art. 25 estende ai genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, lo specifico congedo e l'indennità previsti dall'art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, dello stesso decreto legge per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Detto congedo compete alternativamente ad entrambi i genitori per i figli di età non superiore a 12 anni, e senza limiti di età per i figli con disabilità in situazione di gravità, per un periodo complessivo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.

L'art. 26, comma 2, prevede che per i lavoratori in situazione di grave disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, nonché per quelli che versino in una condizione rischio derivante da particolari patologie, attestata dai competenti organi medico-legali ai sensi dell'art. 3, comma 1, della stessa legge, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, è equiparato a ricovero ospedaliero di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.

L'art. 39, con riferimento al lavoro agile, dispone che fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con analoga disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il Titolo V –Capo I recante “Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19”, prevede inoltre all'art. 87 misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio.

La suddetta disposizione, nel ribadire che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, prevede che venga limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I: Studi, pianificazione e politiche del personale

attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

La prestazione lavorativa in lavoro agile prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e può essere resa attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tale ultimo caso non trova applicazione l'articolo 18, comma 2, della legge n. 81/2017.

Qualora non sia possibile fare ricorso al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui sopra, occorrerà preliminarmente promuovere l'utilizzo da parte del personale di tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, quali le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, la rotazione e gli altri analoghi istituti.

Una volta esperite tali possibilità, il personale dipendente può essere motivatamente esentato dal servizio. Tale periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, ma non dà diritto al buono pasto.

Codesti Uffici vorranno dare la più ampia diffusione alla presente a tutto il personale dirigente e non, ivi in servizio.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Nicolò

